

CONVENZIONE

TRA

la SUA.SV - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, codice fiscale 00311260095 avente sede a Savona, Via Sormano n. 12, rappresentata dal Presidente Monica Giuliano domiciliata ai fini del presente atto in Savona, Via Sormano n. 12, autorizzata alla sottoscrizione della presente Convenzione ai sensi del Provvedimento n. del

E

il Comune/Ente codice fiscale avente sede a in via rappresentata dal Sindaco/..... domiciliato ai fini del presente atto in via, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione ai sensi della Deliberazione del Consiglio comunale n. del/Provvedimento n. del

PREMESSO

- che l'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevede la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza e di affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, o alle amministrazioni provinciali, nonché a centrali di committenza;
- che l'articolo 33 comma 3-bis del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che *“I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle*

province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.”;

- che con deliberazione del Consiglio provinciale n. 41 del 24 settembre 2013, è stata istituita la SUA.SV della Provincia di Savona con natura di centrale di committenza per l'espletamento e la gestione di gare per lavori e per servizi e forniture e sono stati regolamentati i rapporti tra i Comuni o altri enti che intendono aderire alla SUA.SV Provinciale e la SUA.SV medesima mediante approvazione di una bozza di convenzione;

- che la Legge regionale 15/2015 avente ad oggetto “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” all'articolo 4 prevede che le Province nell'esercizio della funzione assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali acquisiscono il ruolo di articolazioni funzionali della Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) soggetto aggregatore ai sensi della legge regionale n. 41/2015 e successive modifiche ed integrazioni costituendo la stazione unica appaltante (SUA) di riferimento per i Comuni appartenenti ai relativi territori e che i relativi costi del personale sono conteggiati nelle spese tecniche degli interventi appaltati per conto dei Comuni;

- che, al fine di aggiornare la convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 41/2013 alle nuove disposizione normative, alla prassi consolidata e al disposto della legge regionale n. 15/2015a, con deliberazione del Consiglio provinciale n. del è stata approvata il nuovo schema di convenzione;

- tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

(Premesse)

1. I contenuti delle premesse sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

Articolo 2

(Oggetto)

1. La presente convenzione regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, nel prosieguo SUA.SV, ed il Comune di/Ente, nel prosieguo detto semplicemente Comune/Ente, relativamente all'espletamento e alla gestione di gare in materia di lavori pubblici e acquisizione di beni e servizi di competenza del soggetto sottoscrittore.

2. In particolare la SUA.SV intende svolgere, qualora le venga fatta richiesta, le attività relative all'espletamento e alla gestione di gare per l'affidamento di lavori e di fornitura di beni e di servizi di interesse del Comune/Ente.

3. L'adesione alla presente convenzione non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente alla SUA.SV il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente.

Articolo 3

(Durata e cause di scioglimento)

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di tre anni.

2. La stessa può essere rinnovata, con le medesime formalità, alla scadenza per un periodo non superiore a tre anni.

3. La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento, per:

- scioglimento consensuale, mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Provincia di Savona e del Comune /Ente contenenti la motivazione condivisa dalle parti.
- recesso unilaterale motivato espresso dal Comune/Ente o dalla Provincia di Savona.

4. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 4

(Modalità di adesione e termini per l'espletamento delle gare)

1.La SUA.SV si impegna ad avviare la procedura di gara entro venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento di apposita nota di richiesta, datata, sottoscritta e corredata di tutta la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di gara (determinazione a contrattare, documentazione progettuale, criteri di valutazione delle offerte se si tratta di offerta economicamente più vantaggiosa, elenco dei requisiti speciali ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, individuazione dei soggetti concessionari ai fini delle pubblicazioni di legge e relativi impegni giuridici di spesa a favore degli stessi). Sarà cura della SUA.SV provvedere a fornire al Comune/Ente ogni utile informazione relativamente alla documentazione da allegare all'istanza e predisporre apposita modulistica.

2.Qualora la suddetta istanza risulti incompleta ovvero non sia corredata da tutta la documentazione prevista e necessaria per l'espletamento della procedura di gara ovvero la documentazione presentata sia in contrasto con la normativa comunitaria, statale o regionale, la SUA.SV provvede a segnalare formalmente tali difformità in modo che il Comune/Ente apporti le necessarie modifiche o integrazioni.

3.I termini di cui al punto 1 decorrono nuovamente dal momento di ricezione del suddetto modulo debitamente modificato.

4.La SUA.SV fornisce al Comune/Ente anche attività di supporto consulenziale nella predisposizione degli atti di gara.

Articolo 5

(Attività della SUA.SV)

1.La SUA.SV cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

a) collabora con il Comune/Ente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente interessato;

b) concorda con il Comune/Ente la procedura di gara per la scelta del contraente;

- c) collabora con il Comune/Ente nella redazione dei capitolati speciali d'appalto;
- e) collabora con il Comune/Ente alla definizione del criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
- f) in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, collabora con il Comune/Ente alla definizione dei criteri di valutazione delle offerte e dei relativi criteri ponderali;
- g) acquisisce il CIG (codice identificativo di gara) secondo le modalità definite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- h) redige il bando di gara, il disciplinare di gara, la lettera di invito e relativi allegati;
- i) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi fino alla aggiudicazione provvisoria, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa trasmettendone le risultanze al Comune/Ente;
- l) in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nomina la commissione giudicatrice e fornisce alla stessa il supporto di segreteria e assistenza nello svolgimento delle operazioni di gara; la commissione è presieduta dalla Posizione Organizzativa o soggetto responsabile individuato dall'amministrazione aggiudicatrice interessata competente in relazione all'oggetto del contratto e da membri esperti individuati nell'ambito del personale dipendente del Comune/Ente (o da membri esperti esterni nel caso in cui quest'ultimo non disponga di personale idoneo);
- m) in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, fornisce alla Posizione Organizzativa o soggetto responsabile individuato dall'amministrazione aggiudicatrice interessata, competente in relazione all'oggetto del contratto (Presidente di gara), il supporto di segreteria e assistenza nello svolgimento delle operazioni di gara;
- n) collabora con il Comune/Ente ai fini della stipulazione del contratto e conseguenti adempimenti;
- o) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni normative;
- p) trasmette al Comune/Ente le comunicazioni/informazioni in materia di antimafia;
- q) comunica alla Prefettura i dati e le informazioni relativi al procedimento di gara.

2.La SUA.SV si obbliga al rispetto delle disposizioni contenute nel Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici tra la Provincia di Savona e Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale dello Stato e a inserire nei bandi di gara e relativi disciplinari le clausole prescritte dal Protocollo citato.

Articolo 6

(Compiti del Comune/Ente in qualità di amministrazione aggiudicatrice)

1.Sono di esclusiva competenza del Comune/Ente la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, dei piani dei fabbisogni e dei programmi di acquisizione di beni e servizi, nonché degli altri atti di programmazione che riguardano l'attività contrattuale dell'ente.

2.Il Comune/Ente si impegna a trasmettere, immediatamente dopo l'approvazione, alla SUA.SV la documentazione di cui al comma 1 e i successivi aggiornamenti per consentire una corretta ed efficace programmazione delle attività.

3.Il Comune/Ente si impegna altresì a fornire alla SUA.SV qualsiasi altra notizia, stato e/o informazione necessaria allo svolgimento dei propri compiti.

4.Competono al Comune/Ente le seguenti attività:

a) la comunicazione alla SUA.SV dell'elenco dei contratti per i quali prevede l'affidamento, nonché ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti;

b) la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

c) l'acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) nei casi consentiti dalla normativa vigente e del codice unico di progetto (CUP);

d) l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle commissioni aggiudicatrici);

e) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture);

f) la redazione e approvazione del capitolato speciale d'appalto, dello schema di contratto e degli elementi di valutazione dell'offerta e i relativi fattori ponderali;

g) la determinazione a contrattare con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto,

schema di contratto, criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa e i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara);

h) l'individuazione dei soggetti concessionari per le pubblicazioni di legge e la formalizzazione dei relativi impegni giuridici di spesa;

i) l'individuazione dei soggetti da nominare quali presidente e membri esperti della commissione aggiudicatrice o commissione di gara ai fini della successiva formalizzazione dell'atto di nomina da parte della SUA.SV;

l) nel caso di procedura negoziata, l'individuazione dei soggetti da invitare nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo n. 163/2006;

m) la verifica della congruità dell'offerta nel caso di offerte anormalmente basse ovvero tutte le volte che tale verifica sia ritenuta utile;

n) il provvedimento di aggiudicazione definitiva;

o) la comunicazione di cui al comma 5 lettera a) dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 163/2006 (comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai fini della decorrenza dello stand still);

p) i rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC (ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici - AVCP) e le comunicazioni all'Osservatorio sui contratti pubblici per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa anche in materia di trasparenza;

q) la stipula dei contratti e la gestione dell'esecuzione contrattuale, ivi compresa la comunicazione di cui al comma 5 lettera b-ter) dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 163/2006 (comunicazione della data di avvenuta stipula del contratto) e la comunicazione alla Prefettura dei dati e informazioni relativi all'esecuzione contrattuale;

r) la comunicazione alla SUA.SV delle varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto.

5. Il Comune/Ente si impegna a inserire negli atti contrattuali le clausole imposte dal Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici tra la Provincia di Savona e la Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale dello Stato e a rispettare le disposizioni nello stesso contenute.

6. Il Comune/Ente deve assicurare la massima collaborazione ed integrazione dei propri uffici con la SUA.SV nella fase di preparazione della gara al fine di garantire il puntuale rispetto delle tempistiche programmate.

7. Nella fase di preparazione della gara il Comune/Ente deve concordare con la SUA.SV la tipologia di gara, il criterio di aggiudicazione, gli elementi di valutazione delle offerte e i relativi fattori ponderali, i requisiti di capacità tecnica-professionale e di capacità economica-finanziaria che costituiscono gli elementi di qualificazione degli operatori economici che dovranno essere recepiti nella determinazione a contrattare del Comune/Ente.

8. Il Comune/Ente effettua i propri acquisti direttamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica n. 307/2010.

9. Il RUP del Comune/Ente, nell'istanza di avvio del procedimento di gara/affidamento trasmesso alla SUA.SV, deve dichiarare espressamente, assumendosene la piena responsabilità, le motivazioni per cui lo stesso non ha effettuato i propri acquisti direttamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto (convenzioni CONSIP e mercato elettronico della pubblica amministrazione).

Articolo 7

(Fase preliminare all'incarico di stazione appaltante)

1. Prima che il Comune/Ente provveda all'adozione degli atti di approvazione della progettazione e di impegno della spesa relativa alla pubblicità, al contributo per la gara da corrispondere a ANAC e agli eventuali compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici, il medesimo soggetto trasmette alla SUA.SV la relazione di progetto corredata del capitolato speciale d'appalto, del quadro economico, nonché di tutte le documentazioni inerenti l'appalto di lavori, la fornitura di beni o l'appalto di servizi affinché la SUA.SV provveda alla quantificazione di massima delle spese di pubblicazione e della tempistica di espletamento della procedura di gara.

2. La quantificazione di cui al comma 1 è trasmessa tempestivamente dalla SUA.SV al Comune/Ente che provvede all'adozione degli atti.

Articolo 8

(Costi attività)

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione

a carico del Comune/Ente, in ragione delle rispettive procedure di gara intraprese, sono individuate nelle spese sostenute per l'apertura del CIG (contributo gare dovuto a ANAC), nelle spese sostenute per la pubblicità legale prevista dalla normativa vigente per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara e negli eventuali compensi dovuti ai componenti esterni della commissione tecnica nominata per l'espletamento della procedura di gara richiesta dal Comune/Ente. La spesa relativa ad eventuali risorse umane messe a disposizione dal Comune/Ente restano completamente a carico di quest'ultimo. Restano, altresì, a carico del Comune/Ente le spese per eventuali contenziosi derivanti dalle procedure di gara.

2. Le spese sostenute direttamente dalla SUA.SV per le incombenze indicate al punto che precede devono essere rimborsate, da parte del Comune/Ente, entro trenta giorni dalla data della richiesta corredata dal consuntivo delle spese medesime.

3. Le spese di funzionamento della SUA.SV sono a carico del Comune/Ente per una somma pari al 2,00% dell'importo a base d'appalto se tale importo è inferiore a 40.000 euro e per una somma pari all'1,50% dell'importo a base d'appalto se tale importo è pari o superiore a 40.000 euro e comunque con un limite minimo di 20 euro e fino a un limite massimo di 4.000 euro. Nelle ipotesi in cui non esista una progettazione (cottimi fiduciari, affidamenti diretti, altro) le spese sono comunque calcolate per una percentuale del 2,00% sull'ammontare netto dell'affidamento. Gli importi ricavati dall'applicazione delle percentuali citate verranno arrotondate all'euro.

3. La SUA.SV redige ogni quattro mesi, il rendiconto delle spese a carico degli Enti aderenti relativamente alle procedure concluse nello stesso periodo, e questi ultimi dovranno provvedere al pagamento a favore della Provincia di Savona entro trenta giorni dal ricevimento del suddetto rendiconto.

4. Gli Enti aderenti si impegnano a verificare l'adeguatezza del metodo di riparto della spesa sopra descritto a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale in materia, procedendo eventualmente a concordare un diverso metodo di riparto.

Articolo 9

(Rendicontazione dell'attività svolta)

1. La SUA.SV si impegna a redigere e trasmettere al Comune/Ente il rendiconto dell'attività

espletata a conclusione di ciascun procedimento unitamente ai verbali di gara e a tutta la documentazione necessaria a consentire al Comune/Ente di formalizzare la determinazione di aggiudicazione definitiva e procedere ai successivi adempimenti.

Articolo 10

(Responsabile del procedimento)

1. Il Comune/Ente si impegna a nominare il Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 16 aprile 2006, 163 e ss.mm.ii.. Qualora il contratto riguardi l'esecuzione di lavori il Responsabile del Procedimento deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare.

2. La SUA.SV, provvede alla nomina del Responsabile del procedimento di affidamento, con competenza attinente al procedimento amministrativo dalla fase di indizione della procedura di gara fino alla fase di affidamento.

Articolo 11

(Proprietà del materiale)

1. Gli studi e qualunque materiale documentario raccolto ed elaborato nell'espletamento dell'attività della SUA.SV, restano di proprietà piena e assoluta della Provincia di Savona la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna.

Articolo 12

(Dotazione di personale)

1. La Provincia di Savona assicura che la SUA.SV sia dotata di un organico di personale in grado di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

2. Il Comune/Ente si impegna a consentire, se richiesto, forme di collaborazione verso la SUA.SV del proprio personale in possesso di competenze professionali adeguate.

3. La Provincia di Savona controlla l'utilizzo delle risorse finanziarie da parte della SUA.SV e promuove iniziative di formazione e aggiornamento del personale assegnato alla SUA.SV e del

personale di raccordo del Comune/Ente, nonché forme di incentivazione e di motivazione finalizzate al miglioramento dell'efficienza della struttura.

Articolo 13

(Risorse strumentali e sistemi informativi)

1.La Provincia di Savona si impegna a mettere a disposizione adeguati locali per lo svolgimento delle attività della SUA.SV, nonché tutte le attrezzature necessarie per un corretto funzionamento della struttura.

2.L'attività della SUA.SV deve essere supportata da sistemi informativi idonei a garantire il perseguimento degli obiettivi della convenzione.

3.Il Comune/Ente deve consentire l'utilizzo dei propri sistemi informatici in quanto utili allo svolgimento delle attività della SUA.SV

Articolo 14

(Trattamento dei dati)

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 il Comune/Ente dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla SUA.SV, incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche individuate dalla SUA.SV, nonché per fini statistici.

2.Il Sindaco del Comune/Ente nomina il dirigente della SUA.SV, Responsabile del trattamento dei dati delle procedure di gara assegnate alla SUA.SV medesima.

Articolo 15

(Spese di convenzione)

1.La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2.Tale atto potrà essere registrato in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.

131.

Articolo 16

(Norma finale)

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alla vigente normativa in materia.

Per il Comune/Ente di _____

per la SUA.SV

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona

il Presidente Monica Giuliano